

COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 1/2022

Mezzomerico, lì 02/02/2022

OGGETTO: Istituzione del senso unico alternato di marcia in località Via Suno (SP18), altezza civico 27, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dei giorni dal 8 e 9 febbraio 2022, per operazioni di scavo per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete fognaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Tale nominato con provvedimento n. 1 del 29.06.2021

Preso atto della richiesta avanzata con prot. 346 del 28/01/2022, tendente ad ottenere l'istituzione del senso unico alternato di marcia nella località e nelle tempistiche in oggetto indicate, al fine di effettuare dei lavori di manutenzione al fondo stradale;

Considerato che per l'effettuazione di tali opere si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti ai lavori;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

l'istituzione del senso unico alternato di marcia

Per due giornate lavorative da individuarsi nel periodo compreso tra i giorni 08/02/2022 e 09/02/2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 18:00, al fine di poter effettuare dei lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete fognaria, si dispone la temporanea regolamentazione a senso unico alternato del traffico veicolare, mediante la posa di idonea segnaletica stradale e contestuale presenza di movieri radio collegati adibiti ad accelerare

<u>le operazioni di snellimento del traffico (o, in alternativa, di impianto semaforico mobile)</u>, nella seguente strada cittadina:

- Via Suno (SP18), altezza civico 27.

DISPOSIZIONI

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

- 1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
- 2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
- LAVORI IN CORSO (Fig. II 383 Art. 31);
- SENSO UNICO ALTERNATO PER I VEICOLI nei tratti interessati dalla presente ordinanza.
- 3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
- 4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
- 5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
- 6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.polizialocale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Chi effettuerà i lavori

è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Ceffa Roberto, Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- ♦ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione della misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino adun massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio Commissario Capo Ceffa Roberto Firmato digitalmente